

# COMUNE DI CORTEMAGGIORE

PROVINCIA DI PIACENZA

ORGANO DI REVISIONE

<b>Verbale n. 32</b> <b>Data 11/12/2021</b>	<b>OGGETTO:</b> COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2021 - CCNL 21 MAGGIO 2018 ART. 67. INTEGRAZIONE
--	--

L'anno 2021, il giorno 11 del mese di Dicembre, Revisore Unico DE GIACOMI BARBARA esprime il proprio parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto *"COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2021 - CCNL 21 MAGGIO 2018 ART.67 INTEGRAZIONE"*

Premesso che:

- le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche e finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, e che in tale contesto spetta all'Ente definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. 165/2001, condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei "limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa",
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 prevede che, a decorrere dal 10 gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente, il quale prevede espressamente che la quantificazione del fondo per le risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa, estrapolate dall'importo del fondo predetto,

deve complessivamente avvenire nel rispetto del limite di cui al succitato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;

- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono regolate dall'art. 67 del CCNL del 21/05/2018 che suddivide tali risorse in:
  - ai commi 1 e 2, risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro;
  - ai commi 3, 4, 5 e 6 risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e di variabilità" e che pertanto hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono stanziati e aggiunte alla disponibilità del fondo in argomento;
- vista la determina del responsabile del trattamento economico del personale n. 70 del 8 Marzo 2021 con la quale è stato costituito il fondo risorse decentrate per il personale dipendente non dirigente per 2021 ;
- vista la delibera n. 145 del 06 Dicembre 2021 LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DATORIALE IN RELAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2021.

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2021 è composto dalle Voci contrattuali:

### **PARTE STABILE**

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1):

a) tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per Euro 55.061,30;

- altre risorse stabili (art. 67, comma 2):

lett. a): Euro 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile decorre a partire dal 01/01/2019, per un importo complessivo di Euro 1.248,00; o

lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali — Euro 1.841,32;

Rilevato che alle somme succitate si aggiungono, nell'anno 2021, i seguenti ulteriori incrementi di parte stabile:

lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità — Euro 2.466,75;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2021 - parte stabile - ammonta ad Euro 60.617,37;

## PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate — parte variabile — è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dal CCNL 21/05/2018:

- art. 67, comma 3, lett. d): importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente — Euro 322,18; - art. 67, comma 3, lett. e): eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999 — Euro 2.541,64;

Considerato che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le somme relative a specifiche disposizioni di legge, introdotte ex art. 67, comma 3, lett. c), di seguito dettagliate:

- incentivi IMU/TARI, art. 1, comma 1091, legge 145/2018 Euro 3.744,13;
- incentivi delle funzioni tecniche D.lgs. 50/2016 Euro 1.749,25

Dato atto che con la delibera n. 145 del 07 Dicembre 2021 la Giunta ha disposto l'inserimento delle

- seguenti voci nella parte variabile :
  - integrazione risorse del 1,2% del monte salari 1997 per l'importo di Euro.200,00
  - ulteriori incentivi delle funzioni tecniche D.lgs. 50/2016 Euro 1.565,68
  - economia del fondo precedente € 653,34
- Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2021— variabile - ammonta ad Euro 12.776,22;

Stabilito quindi che l'importo complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2021 è pari ad Euro 73.393,59

Stabilito quindi che l'importo complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2021 è pari ad Euro 73.393,59

Premesso che gli incrementi:

- per rinnovi contrattuali, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018;
- per economie sul fondo per lavoro straordinario dell'anno precedente, ex art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21/05/2018;
- per specifiche disposizioni di legge, ex art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018,

- incidenti sul totale del fondo de quo per Euro 13.343,46 sono esclusi dal computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa o consolidato orientamento della Corte dei Conti.

Rilevato che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni.

Considerato in particolare che, al fine di garantire il rispetto del limite di legge, a tal fine contenendo il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2020, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro l'equivalente importo dell'anno 2016, non è necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno.

## **UTILIZZO VINCOLATO**

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:



- 1 Euro 33.323,85 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
- 2 Euro 7.898,07 per indennità di comparto (quota a carico fondo)
- 3 Euro 3.744,13 incentivi IMU/TARI, art. 1, comma 1091, legge 145/2018
- 4 Euro 3.314,93 incentivi delle funzioni tecniche D.lgs. 50/2016
- 5 Euro 990,00 indennità di lavoro disagiato
- 6 Euro 810,00 indennità di maneggio denaro
- 7 Euro 1.283,33 indennità di specifiche responsabilità

Dato atto che per effetto dell'utilizzo delle voci di utilizzo di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa Euro 22.029,28 .

Dato atto inoltre che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2019-2021 approvato con delibera giunta comunale 190 del 24 Dicembre 2019;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 21.03.2013 ad oggetto: "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell'Ente";

Vista la Delibera di C.C. n. 7 del 28.01.2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2021/2023 nonché la Delibera di C.C .n.8 del 28 .01.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs.118/2011;

Visto il decreto del Sindaco n. 37 del 29 Dicembre 2020 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2021 ;

Vista la Delibera n. 14 del 16 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di Legge con la quale si autorizzano i Responsabili dei Servizi ad impegnare le somme nei limiti di stanziamento di Bilancio

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

alla proposta di deliberazione dell'integrazione del Fondo Risorse decentrate, nella sua composizione sopra indicata e dettagliata.

Data 11/12/2021

II REVISORE UNICO

Dott.ssa Barbara De Giacomi

